

**REGOLAMENTO
DELL'UFFICIO LEGALE PROVINCIALE**

Approvato con decreto Presidente n. 31 del 26.2.2016

REGOLAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE PROVINCIALE

CAPO I OGGETTO E ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Ufficio Legale Provinciale denominato "AVVOCATURA PROVINCIALE", gli indirizzi per la gestione ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
2. Ai sensi dell'art. 23 della legge 247/2012 è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato provinciale.
3. L'avvocato provinciale esercita le proprie funzioni con autonomia senza vincoli di subordinazione nell'esercizio della professione ed allo stesso possono essere affidate attività di gestione amministrativa proprie dei centri di responsabilità dell'Avvocatura Provinciale.
4. L'Amministrazione provinciale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale ex art. 23 L.247/2012.
5. Le mansioni svolte dall'avvocato provinciale richiedono l'ordinaria presenza in servizio, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie ed alla ulteriore attività forense.

Articolo 2

Organizzazione

1. L'Avvocatura provinciale, è collocata nell'organigramma dell'Ente. L'Ufficio Legale ha a capo un avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo.
2. Le direttive per il funzionamento dell'attività giuridica sono impartite dall'Avvocato Provinciale.
3. La dotazione del personale togato e di supporto è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo.
4. L'Ufficio Legale:
 1. riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e all'avvocato costituito;
 2. si occupa della tenuta del protocollo e degli archivi cartacei ed informatici di tutti gli atti dell'ufficio;
 3. cura la fascicolazione dei giudizi pendenti, anche avvalendosi delle apposite applicazioni informatiche;
 4. si occupa della gestione di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
 5. riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
 6. cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
 7. cura gli adempimenti, non di esclusiva competenza dell'avvocato, presso le cancellerie delle diverse magistrature.
 8. svolge l'attività amministrativa e contabile necessaria alla regolare gestione dell'ufficio.

Articolo 3 *Funzioni dell'Avvocatura*

1. L'Avvocatura Provinciale svolge le seguenti funzioni:
 - a. contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia ed eventualmente degli Enti Locali convenzionati ex art. 2, comma 12, L. n. 244/2007, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa della Provincia e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi pre-contenziose e stragiudiziali;
 - b. consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici della Provincia.
2. La funzione contenziosa è svolta in tutti gli ordini e gradi della magistratura comprese le giurisdizioni superiori, speciali ed i collegi arbitrali.
3. All'Avvocatura Provinciale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge n. 247 del 31/12/2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" con le conseguenti responsabilità professionali.
4. In particolare, ai sensi dell'art. 22 lett. h) dello Statuto Provinciale, il Presidente conferisce all'Avvocatura Provinciale, procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale della Provincia, affinché la rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, conciliativa, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle diverse magistrature anche superiori ed ai collegi arbitrali. Tali compiti vengono svolti dall'avvocato provinciale con l'autonomia caratterizzante la professione forense
5. L'Avvocatura Provinciale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse della Provincia, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati alla Provincia quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.
6. La funzione consultiva si sostanzia nell'assistenza giuridico-amministrativa stragiudiziale e nella formulazione di pareri. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici della Provincia al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza della Provincia. La funzione consultiva è per l'Avvocatura Provinciale attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.

Articolo 4 *Incarichi esterni*

1. Di norma l'avvocatura provinciale si costituisce in giudizio con procura all'avvocato Interno.
2. L'Avvocato provinciale può proporre al Presidente in occasione di decisione in ordine alla costituzione in giudizio di attribuire mandato ad uno o più legali esterni e se opportuno anche unitamente allo stesso avvocato provinciale con delega congiunta o disgiunta in ragione della particolare complessità della controversia e/o in ragione di situazioni contingenti inconsuete o straordinarie.
3. Qualora il Presidente lo ritenga, a causa di situazioni straordinarie o di incompatibilità, con decisione debitamente motivata, può disporre l'attribuzione di mandato ad uno o più legali esterni.

Articolo 5

Composizione dell'Avvocatura Provinciale

1. Possono svolgere l'attività di avvocato provinciale esclusivamente i dipendenti appartenenti all'area dirigenziale o alla categoria D, abilitati ad esercitare la professione forense ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (Art.15, lett. b) L. 247/12).

Articolo 6

Dotazione strumentale dell'Avvocatura Provinciale

1. La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.
2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

Articolo 7

Modalità per le costituzioni in giudizio

1. La costituzione in giudizio della Provincia, così come la rinuncia a costituirsi, sia come attore, che come convenuto, è preceduta normalmente dal decreto del Presidente adottato su proposta dell'Avvocatura Provinciale, previa espressione del parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente Responsabile del Servizio competente.
2. L'Avvocato Provinciale quando ritenga che sussistano le condizioni per non coltivare un contenzioso giudiziario formula, all'Amministrazione ed al dirigente interessato, parere di non intraprendere azioni infondate o temerarie, ovvero di non resistere a giudizi di probabile soccombenza, nonché propone la verifica delle possibilità di soluzione bonaria e/o transattiva al fine di evitare l'aggravio di danni, oneri e spese a carico dell'Ente.

Articolo 8

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, autorizzati a richiedere i pareri all'Avvocatura Provinciale, possibilmente limitati a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da eccedere le ordinarie conoscenze amministrative, sono:
 - il Presidente;
 - il Segretario generale;
 - i Dirigenti.
2. Di norma, il parere dell'avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto.
3. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.
4. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, può essere data in egual modo, a titolo di consultazione immediata, salvo il caso che il richiedente necessiti della forma scritta, che potrà essere adottata anche successivamente.

Articolo 9

Ulteriore attività

1. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, prevista dalla vigente tariffa professionale.
2. L'Avvocatura provvede altresì a:
 - a. esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
 - b. prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
 - c. suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
 - d. partecipare a gruppi di studio o commissioni nominati dal Presidente o dal Segretario per fornire supporto legale in qualsiasi materia.

Articolo 10

Dovere di collaborazione

1. I dirigenti delle strutture competenti sono tenuti a fornire prontamente all'Avvocatura Provinciale le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per la migliore istruttoria del contenzioso e per la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.
2. In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi (citazioni, ricorsi, ecc.), il Dirigente del settore competente deve redigere ed inoltrare all'Avvocato Provinciale, in un congruo termine che garantisca la difesa efficace in giudizio, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avversario.
3. Le violazioni al dovere di pronta e leale collaborazione nei confronti dell'Avvocatura Provinciale, verranno prontamente segnalate dall'Avvocatura Provinciale al Segretario generale.

Articolo 11

Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura provinciale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. Non può essere ammesso più di un praticante contemporaneamente.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto dall'ordinamento forense per l'ammissione agli esami di Stato.

Capo II

Disciplina dei compensi professionali

Articolo 12

Compensi

1. All'avvocato appartenente all'Avvocatura Provinciale, vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità all'art. 9 D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114,2014 e all'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999 e all'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente.

2. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:
 - a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
 - b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione delle spese;
3. Per "*sentenza favorevole all'Ente*" si intendono tutti quei provvedimenti giudiziari (sentenze, decisioni, decreti, ordinanze, lodi, ecc. ecc) con pronunciamento in merito o in rito di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, perenzione, rigetto.
4. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale liquidato dal giudice, ovvero calcolato al minimo della tariffa forense in caso di compensazione, quando sia divenuta inoppugnabile la decisione cautelare.
5. I compensi professionali di cui al comma precedente, a carico della controparte soccombente una volta pagati confluiscono in un apposito fondo art.16, e sono corrisposti in favore dell' Avvocato provinciale.
6. La quota di rimborso spese forfettarie del 15%, prevista dalla tariffa forense a carico della parte soccombente, viene acquisita a Bilancio dell'Ente
7. I compensi professionali, nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, sono corrisposti all'avvocato ai minimi della vigente tariffa professionale. Questi sono a carico della Provincia, fino al limite dello stanziamento di bilancio previsto dall'art.15.
8. Gli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi) e gli oneri fiscali relativi all'IRAP sui compensi sono calcolati e trattenuti secondo le normative vigenti in materia.
9. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale *ante causam*
10. Nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta associando al collegio di difesa un avvocato esterno, confluisce nel fondo di cui all'art. 16 l'eventuale differenza disponibile tra il corrispettivo liquidato al legale esterno e le somme assegnate dal giudice a carico della parte soccombente .
11. Non viene considerato incarico congiunto la domiciliazione presso un avvocato esterno, e la eventuale procura ad essa connessa per le attività processuali meramente funzionali al rito (es: deposito atti, sostituzione in udienza, ecc.)
12. Agli Avvocati collocati a riposo, dimissionari o cessati dal servizio a qualunque titolo, spettano i compensi solo per le attività espletate fino alla data di cessazione.

Articolo 13

Corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese

1. Per la quantificazione delle competenze che sono poste a carico dell'Ente si fa riferimento alle tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed alle eventuali successive variazioni adottate con futuri provvedimenti.
2. L'impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore dell' avvocato Provinciale ha luogo con determinazioni del Dirigente del Settore Amministrativo. A tale scopo l' avvocato patrocinatore dovrà predisporre, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento con allegata copia del provvedimento favorevole.
3. Sono a carico dell'Ente le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (spese di trasferta, diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa
4. La spesa annuale richiesta dal C.O.A. per l'iscrizione degli avvocati nell'elenco Speciale annesso all'Albo professionale è a carico dell'Ente, trattandosi di attività professionale esercitabile nell'esclusivo interesse dell'Ente con esclusione di qualsiasi incarico professionale a favore di privati.

Articolo 14

Correlazione con la retribuzione di risultato

1. Qualora l'avvocato sia dirigente, ovvero titolare di posizione organizzativa o di incarico di alta professionalità, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui ai rispettivi CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, è definita dal comma 11 dell'art.7 del Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance di cui alla deliberazione GC 412/2010 e dalla conseguente applicazione del Nucleo di Valutazione
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, D.L. n. 90/2014 come convertito dalla L. n. 114/2014 l'importo dei compensi professionali percepiti nell'anno da ciascun avvocato provinciale non potrà comunque superare il suo trattamento economico complessivo.

Articolo 15

Fondo di compensazione

1. Nei casi in cui il presente regolamento pone a carico dell'Ente somme relative a competenze professionali spettanti all'avvocato interno, le stesse dovranno essere liquidate nei limiti del fondo finanziato annualmente con risorse di bilancio, che ai sensi dell'art. 9, comma 6, D.L. n. 90/2014, come convertito dalla L. n. 114/2014 non può superare lo stanziamento del 2013 pari a € 15.000,00.

Articolo 16

Fondo sentenze favorevoli

1. I compensi professionali di cui al 3° e 7° comma dell'art. 13, a carico della controparte soccombente una volta pagati confluiscono in un apposito fondo al fine di essere attribuiti all'avvocato.

Articolo 17

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data di esecutività del Decreto di approvazione del presente regolamento e per tutte le cause non ancora concluse.
2. In via transitoria, il presente regolamento si applica anche a:
 - a. compensi relativi a cause concluse con provvedimento definitivo, già emanato alla predetta data e per i quali possono ancora essere attivate e/o sono in corso le procedure di recupero;
 - b. compensi professionali già recuperati e non ancora erogati.